

COMUNICATO STAMPA

Deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi *black list* Le Entrate specificano per quali Paesi vige l'obbligo di comunicazione

Per l'individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d'imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una *Faq*, disponibile sul proprio sito internet nella sezione *Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list*.

La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi *black list*. In vista dell'approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2015, i soggetti Iva potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l'individuazione dei Paesi per i quali vige l'obbligo di comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi.

Roma, 14 settembre 2016